

351

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. gembre 1862
dal Ministro D' Agricoltura, Industria e Commercio*

OGGETTO

Industria Mineraria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Legge Mineraria

TITOLO I

Della proprietà mineraria

TITOLO II

*Del servizio Amministrativo e tecnico
concernente l'Industria mineraria*

Cap.º 1. Oggetto e dipendenze del servizio.

Cap.º II. Personale addetto al servizio dell'Industria mineraria.

Sez.º 1.º Consiglio delle Miniere

Sez.º 2.º Corpo tecnico delle Miniere

TITOLO III

*Disposizioni di ordine pubblico
relative all'esercizio dell'industria mineraria.*

Cap.º 1 Disposizioni generali.

*Cap.º II Disposizioni speciali relative alle lavorazioni
per la ricerca e l'esercizio delle Miniere, Cave,
Corbriere e delle Sorgenti minerali e termali.*

Sez.º 1.º Polizia dei lavori.

Sez.º 2.º Casi di pericolo.

Sez.º 3.º Casi d'infortunio.

Sez.º 4.º Lavorazioni contigue e vicine.

Sez.º 5.º Lavori decretabili di utile pubblico.

Sez.º 6.º Consorzi per lavori in comune.

Cap.º III. Officine Mineralurgiche

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Cap.^o I. Notifica.

Cap.^o II. Disposizioni ~~relative alle coltivazioni~~
~~delle sostanze minerali.~~

Cap.^o III. Disposizioni relative alle Officine.

Cap.^o IV. Casse sulle industrie minerarie.

Legge Mineraria.

Relazione

Si unita che si va a laceramento introducendo nelle varie leggi del Regno rende necessaria la riforma eziandio di quella parte di legislazione che regola l'intervento governativo nello esercizio dell'industria mineraria.

Una estrema varietà o meglio discrepanza in questa parte di legislazione, esiste ora infatti nelle provincie dei diversi ex-stati italiani, e non solo circa alla competenza amministrativa ma circa il principio istesso di proprietà delle sostanze minerali.

Nelle antiche provincie, Lombardia, ex-ducati come negli ex-stati Pontificii, la proprietà del sotto-suolo è legislativamente disgiunta da quella della superficie, stando la prima ~~quasi come~~ ~~metà~~ più o meno assolutamente in facoltà dello Stato, il quale ne dispone con concessioni temporarie o perpetue agli industriali.

Nella Toscana invece (salvo una eccezione per li minerali di ferro dell'

ex-principato di Piombino) la proprie-
tà del fondo comprenda quella del sotto-
suolo nel modo più assoluto. Nell'ex-Re-
gno delle due Sicilie le sostanze mine-
rali sono egualmente lasciate a dispo-
sizione del proprietario del fondo, e sol-
tanto qualora questi non voglia curarle,
il governo ha facoltà di concederle al-
trui la coltivazione per un tempo limitato.
Delli materiali però di costruzione, e dello
sotto il quale costituisce la più ragguar-
devole ricchezza di quelle regioni meridio-
nali, in ispecie della Sicilia, è lasciata
assoluta la proprietà al possessor del fondo.
Così può dirsi che una metà incirca dell'
Italia è retta da un principio, e l'altra
metà dal principio opposto. L'unifica-
zione legislativa esige anzitutto che si
ponga per fondamento della nuova
legge o l'uno o l'altro dei due principii
che ora sono in vigore.

Tralascio per ragione di brevità di es-
aminare a fondo la relativa giustizia
dei principii indefiniti, argomento tale
su cui furono scritti volumi senza giun-
gere ad una conclusione definitiva
ed uniforme, talché anche negli altri
Stati dell'Europa sussiste tuttavia su que-
sto punto di legislazione la stessa varietà
che esiste in Italia. Che li giacimenti
minerali profondi ed ancora ignoti deb-
bano sempre giustamente ritenersi come

assoluta attinenza del sovrastante fondo, non si potrebbe provare, e certo maggior merito per usarne avrebbe chi con suo studio e spese li avesse scoperti. — Però in molti casi chi fece acquisto d'un fondo intese certamente rendersi padrone non soltanto della superficie coltivabile, ma ben anche delle sostanze utili che vi si potessero rinvenire a qualunque profondità. In molte regioni poi li giacimenti minerali si addiustrano alla superficie istessa con segni più o meno patenti, ed anzi taluni di essi sono affatto superficiali, talchè la loro escavazione non si può eseguire senza il sovvertimento ed anche la distruzione completa del suolo coltivabile. — Molti giacimenti ferriferi in Italia, Francia, Svezia ed altrove, li minerali tutti di alluvione, la cui importanza tanto crebbe in Russia, in America, in Australia, finalmente altri assai giacimenti metalliferi e di combustibili trovansi talora così prossimi alla superficie che meglio convenga la loro escavazione a cielo anziché che non per lavori sotterranei. — Havvi poi l'intera classe delle sostanze petree come li materiali di costruzione e di ornamento non che le torbiere che ovunque furono sempre ritenute quale diretta attinenza del fondo.

Nel fatto l'idea naturale predominante

nelle popolazioni è che il proprietario
d'un fondo pure lo sia di tutte le sostanze
che si potranno ritrovare sotto la sua
superficie e questa idea predominante nel
jus romano rimane fissata a ^{quale} base
nelle leggi e negli usi di varie altre na-
zioni come l'Inghilterra, Russia e America.

Nel medio evo si stabilì in Europa un
principio diverso, quello cioè che le
sostanze minerali stessero in facoltà del
principe che solo poteva disporne. Questo
principio fondato sul così detto diritto
regale lasciò traccia di sé nella massima
parte delle attuali legislazioni europee,
specialmente nelle germaniche ed in quelle
che si conservarono nell'Italia settentrionale.
Però nei tempi più moderni la conserva-
zione di tale principio fu contestata non
tanto dalla validità del diritto regale,
quanto da considerazioni di economia so-
ciale rivolte alla protezione dell'industria
minieraria. Per vincere questa dall'
incaglio e dalle pretese della proprietà
superficiale, fu ammesso che le sostanze
minerali siano ben ignote non appor-
tenenti ad alcuno (res nullius) e si
possano soltanto acquistare mediante
l'occupazione ed il lavoro. Il governo
allora avrebbe solo la facoltà di disporre
col mezzo delle concessioni date al vero
scopritore di esse. Questo principio eminentemente
filosofico potrebbe senza dubbio

3
servire di fondamento ad una legge ^{minore}
= varia semplicità ^{del più gran giova-}
= mento all'industria, quando però fosse
accettato e senza restrizioni largamente
applicato. Però è osservabile che in molte
fra le leggi ora ^{informate a tale principio} vigenti, come in Francia,
Belgio, Olanda ed altri Stati ^{ammessi} furono ~~adotta-~~
= te molti provvedimenti di transizione a
vantaggio del proprietario del suolo, ed
in alcune di esse è consacrata la compen-
= sazione del proprietario medesimo ai
prodotti delle miniere, come per esempio
nel Belgio dove tuttora queste si trovano
ad immense profondità. Simile circstan-
= za ci prova che quasi ovunque è ancora
ammesso se non altro tacitamente il diritto
primiero del proprietario della superficie
quale è espresso nell'articolo del codice
napoleonico costitutivo della proprietà.
Senza dilungarsi in altre considerazioni
il referente dichiara propendere al prin-
= cipio di diritto vigente nella Toscana,
come nell'industriosa Inghilterra

Diro ora brevi parole sulla relativa
utilità ed opportunità dei medesimi.

Quanto all'opportunità deggio dichiarare
che lo estendere alla Toscana ed alle provincie
meridionali il principio ora prevalente nelle
setteentrionali, sarebbe riguardato quale
spogliazione di una proprietà non contesta-
= ta, e perciò incontrerebbe resistenza invin-
= cibile nell'opinione pubblica e produrrebbe

malgrado qualsiasi temperamento transitorio
che si introducesse per agevolarne l'appli-
cazione, un pessimo effetto.

Invece la estensione del principio toscano
alle provincie settentrionali oltre ad essere
di già patrocinata da valenti giuristi
tutti, non urta anzi secondo il sentimento
più intimo e naturale delle popolazioni;
onde al riguardo della opportunità e poli-
tica convenienza è piuttosto favorevole.

Inanto alla utilità o convenienza per
rispetto all'appoggio che il governo può
dare all'industria mineraria ovvero
che realmente nell'Italia dove la proprietà
superficiale è molto suddivisa e suddivisibile,
il principio del res-nullius ed il conseguente
intervento del governo nel creare vaste
concessioni di miniere in favore di po-
tenti industriali, rendendo così essa in-
dustria indipendente dagli oneri della
proprietà superficiale, è oltremodo gio-
vevole al suo sviluppo. Ma per-
contro gravi e poco accettabili conseguenze
ne provengono.

Ongitutto la stessa legge informata a
tale principio (ad esempio quella del 20
giugno 1859) per non cadere in eccessi in-
tolerabili, ammette ^{come} la francese ed altre
longevae, una distinzione delle cotte-
zioni minerarie in due classi, la prima
cioè delle miniere contenenti metalli,
combustibili fossili ed altre sostanze

riservate al governo; la seconda delle
cave di materiali di costruzione e di orna-
mento, di torbe ed altre sostanze lasciate
assolutamente in facoltà del proprietario
del suolo. Tale distinzione più artificiale
che scientifica e tecnica, riesce dubbia in
vari casi e dà luogo a differenti interpre-
tazioni.

Era le conseguenze poi poco accette
dello stesso principio citerò una delle più
notevoli. Nessuna concessione di miniera
può a norma di questa legislazione rego-
lamente accordarsi se la probabile profi-
cuità della ^{lavoro} coltivazione non sia stata
prima riconosciuta dall'amministrazione
medesima. Inoltre un concessionario di
miniera dopo avere sacrificati immensi
capitali può esser privato della concessione
ove lasci per poco tempo inoperosa la mi-
niera, quand'anche la loro coltivazione
per mutate circostanze fosse divenuta
commercialmente passiva. Queste conse-
guenze di un sistema eccessivamente
tutelare, sono contrarie alla libera azione
industriale ed ai progressi della scienza eco-
nomica moderna.

Adottando invece il sistema toscano
è ^{beni-}possibile che nelle provincie a questo non
use qualche nuova lavorazione di miniera
incontrì da principio maggiore ostacolo
a stabilirsi.

Infatti raramente il proprietario stesso possiede

mezzi pecuniarie e capacità sufficienti per intraprendere egli stesso una regolare coltivazione la quale debbasi spingere ad una certa profondità, ed egli deve valersi del concorso di capitali e dell'opera altrui, cioè dei veri industriali. Oltre ciò li giàvienti universali profondi hanno poca o niuna relazione con la forma e la suddivisione della superficie, ed una miniera sotterranea regolarmente lavorata mentre si estende sotto diverse proprietà deve conservarsi quale un ^{il} sistema di lavori coordinati tra loro dietro un piano ed una direzione comuni. Quindi da un lato la incapacità dei proprietari, il loro numero più o men grande, e la loro avidità sempre intesa ad ottenere una immoderata partecipazione agli utili dell'~~impresa~~ intrapresa, possono riuscire moleste alle specolazioni incipienti ed impedire il progresso. Ma qui come in tante altre industrie che abbandonate liberamente fra li più duri cimenti pure trionfarono, il referente ha fiducia che la necessità maestra severa rimuoverà in breve ogni improvvido ostacolo, e la industria mineraria lasciata libera, correrà come le altre il suo stadio nei limiti convenienti alle economiche condizioni del nostro paese. Del resto la crescente istruzione generale, e quella speciale che il Ministero si adopera a promuovere

con l'istituzione di apposite scuole nei principali centri di produzione minerale, gioveranno forse più che non qualsiasi legge al regolare progresso della Industria in discorso. L'esempio della Toscana dove si incontrano le miniere relativamente meglio lavorate è per me di grandissimo peso.

Ma non pertanto desiderio del referente introdurre nella nuova legge ispirata al principio toscano, una disposizione che permettesse al governo di dichiarare d'interesse generale la espropriazione forzata di una miniera quando la sua importanza lo richiedesse ed i proprietari dei fondi non la curassero ed impedissero ad altri di farlo sia assolutamente sia imponendogli condizioni troppo onerose.

Disposizione analoga trovasi nella legge Napoletana del 1876 al suo art. 2.

Ma se questo provvedimento considerato in se appare utile, la sua applicazione richiede in ultima analisi un frequente intervento dell'amministrazione, ed incontra incagli e pratiche difficoltà che ne renderebbero difficile l'applicazione e di poco momento l'effetto pratico. Perciò nel presente schema di legge si approvò il principio puro e semplice quale viene enunciato nel primo articolo di essa, lasciando ai tribunali competenti le que-

stioni

=zioni secondarie di proprietà, e limi=
=tando quasi affatto l'opera del governo
alla necessaria tutela della pubblica sicu=
=rezza e salubrità. Oltre alla maggior
chiarezza, avremo in pari tempo il van=
=taggio inestimabile, soprattutto nelle condi=
=zioni del nostro paese, quello di semplifi=
=care non poco il meccanismo amministrat=
=ivo occorrente alla sua applicazione, ed
è ciò tanto vero che a fronte delle com=
=plicazioni che sorsero in Francia per le
conseguenze della legge del 1810, si crede da
non pochi fra li legislatori ed industriali
francesi che sarebbe stato in complesso
più accettabile una legge sul genere di
questa che si presenta.

Ov. poi si presentino casi in cui debbasi
per necessità derogare al principio gene=
=rale, è un miglior partito provvedervi con
leggi speciali. Così abbiamo il caso comu=
=nissimo della espropriazione forzata degli
materiali di costruzione necessari alle opere
dichiarate di utile pubblico, la quale è
ammessa ovunque nelle leggi alle quali
non si deroga colla presente, come appunto
è dichiarato nell'articolo secondo.

In quanto ai diritti già goduti da indi=
=vidui non proprietari del suolo in virtù
di concessioni od investiture preesistenti
alla promulgazione di questa legge, è
inteso che sarebbero conservati con le
stesse condizioni a cui furono accordati,

e sino a quando li concessionari non
incorreranno legalmente e per propria colpa
nella decadenza. In tal modo siccome la
massima parte delle miniere proficue
esistenti nelle provincie settentrionali
già formano oggetto di concessioni od investiture,
avviene che la sorte di queste è
assicurata, e l'incerto dell'avvenire non
ricadrà che sopra una parte forse ben te-
nue ed in ogni caso ancora assai dubbia
della ricchezza minerale.

Ma il referente si studiò d'essere preciso
e severo nello stabilimento del principio
di proprietà, curò per altra parte di
rassicurare ed agevolare l'esercizio dell'
industria con opportune disposizioni le-
quali senza toccare all'essenza del prin-
cipo stesso sono alla medesima prati-
camente utilissime.

Alcune fra tali disposizioni sono
specialmente intese a promuovere la
regolarità e sicurezza dei lavori sotterranei,
ed impedire le disordinate lavorazioni di
miniere contigue, causa più comune di
tanti danni e pericoli. Le altre conferi-
scono alle lavorazioni importanti il
diritto di passaggio sopra e sotto il suolo
altrui, mediante la sola indennità per
li danni recati, onde una miniera possa
liberamente provvedere alla eduazione
delle acque inondanti, alla ventilazione,
ed al trasporto delle materie, precisamente

Come si accorda alle intraprese dichiarate
di utile pubblico.

Non si trascurò l'istituzione dei con-
=sorzii per l'esecuzione delle opere di un
interesse comune a diversi coltivatori in
conformità di quanto è già praticato in
tante analoghi casi. Tali disposizioni era-
=no vivamente desiderate da tutti li in-
=dustriali e non contrastate dagli stessi
propugnatori della assoluta proprietà.

La legge attuale consta di 4 Titoli:

Nel I.^o è esposto in brevi termini l'adotta-
=to principio della proprietà mineraria.

Il II definisce l'oggetto del servizio am-
=ministrativo rispetto all'industria, cioè
la pubblica incolumità e l'incoraggia-
=mento alla industria medesima. L'estesa

a tutto il Regno in modo uniforme l'istitu-
=zione della Sorveglianza amministrativa

però esercitata dal Ministero d'Agricoltura,
Industria e Commercio col mezzo degli

Ingegneri del Real Corpo Miniero sotto
la Suprema Direzione di un Consiglio della
Miniera. Poco è innovato in tale riguar-
=do su quanto già esiste nella maggi-
=or parte del Regno. Un regolamento da

approvarsi per R. Decreto stabilirà del-
retto le norme speciali del servizio.

Una sola aggiunta vi si fece che meriti
cenno, cioè la Sorveglianza esercitata dal
Corpo tecnico della Miniera sulla industria
mineraria, vale a dire sulla Miniera e

Cave d'ogni genere e sulle officine miniere
 = lurgiche destinate alla elaborazione delle sostan-
 = ze minerali, viene estesa alle sorgenti mine-
 = rali e termali anche di uso sanitario, ristret-
 = tivamente però per queste ai lavori che si
 volessero eseguire influenti sulla conserva-
 = zione ed il regime delle medesime. Le qui-
 = stioni relative alla conservazione di tali
 sorgenti interessano altamente l'umanità,
 ed essendo al punto di vista tecnico essenzial-
 = mente geologiche, dovessero necessariamente
 cadere nelle attribuzioni del Corpo speciale
 delle miniere, come pure fu recentemente
 stabilito in Francia con apposite leggi.
 Del resto ciò nulla influisce sull'ervigio
 degli stabilimenti sanitari che restano
 sempre regolati colle speciali loro disposizioni.

Nel titolo III. sono raccolte tutte le
 disposizioni di ordine pubblico concernenti
 l'industria mineraria. Tali disposizioni
 particolarmente intese a tutelare la sicu-
 = rezza delle persone e delle cose, costituiscono
 una specie di codice o regolamento mi-
 = nerario utilissimo. Nella stessa Inghil-
 = terra furono negli ultimi anni adottate
 analoghe providenze con leggi discusse
 in Parlamento. Tra le disposizioni comprese
 in questo titolo, stanno quelle sovraintende
 del diritto di passaggio e dei consorzi per
 lavori in comune.

Nel IV titolo stanno le disposizioni
 transitorie per cui sono conservate le diritti

acquisiti, ed è regolato il passaggio dalle attuali all'unica legislazione proposta.

Le tasse sull'industria mineraria ora stabilite su basi diverse dovranno probabilmente fra breve venir definite in modo uniforme con legge emanata dal Ministero delle Finanze. In attesa di questa si è ammesso che sino a quell'epoca sieno intanto riscosse quelle portate nelle diverse provincie dalle leggi vigenti.

Tale è per sommi capi la nuova legge mineraria.

Non tacerò il riferimento che una Commissione stata nominata dal suo predecessore nel Ministero, all'oggetto di far studiare la compilazione di una legge mineraria da estendersi a tutto il Regno, erasi pronunciata per il principio diverso, cioè quello di considerare le sostanze minerali come res nullius, accordando la sola preferenza delle concessioni al proprietario del suolo.

Quest'ultima circostanza se ravvicinava non poco la legge proposta a quella che si presenta, rendeva ^{però} l'intervento governativo più delicato e l'azione sua meno esplicita che in quella Sardo-Lombarda del 1859.

Ma anzitutto fu forza osservare che l'elemento toscano e quello delle provincie meridionali erano in tale Commissione scarsamente rappresentati e nella la Sicilia. Del resto le gravi considerazioni

brevemente esposte, ed al postutto ha in con-
=venienza legale e politica di estendere alle
Città provincie un principio di proprie-
tà diverso da quello in esse esistente, lo
condussero ad una diversa opinione, e
diedergli animo a presentare con fi-
=ducia all'approvazione del Parlamento
questa nuova legge informata anche essa
a quella libertà amministrativa ed
economica che tentò sempre infondere
nelle altre da lui presentate. —

Physalis
17391.

Legge Mineraria.

TITOLO I.

Della proprietà mineraria.

Art. 1.

Il proprietario di un fondo è considerato come proprietario di tutti gli stammi minerali che si rinviengono a qualsiasi profondità, ed egli può liberamente scavarli a suo profitto o lasciarli scavare da altri con il suo assenso.

Egli sarà pure soggetto alle prescrizioni di ordine pubblico ^{presenti} stabilite dalla legge, ed al pagamento delle tasse sulle industrie minerarie.

2.

La espropriazione forzata di materiali di costruzione occorrente ad un'opera dichiarata di utile pubblico, o di altre sostanze minerali secondo i casi, sarà regolata e normata dalle leggi speciali.

3.

Le miniere e le sorgenti da cui si estrae sale comune non possono venire coltivate che in accordo alle leggi di proprietà nazionale.

TITOLO II°

*Del servizio amministrativo e
tecnico concernente l'industria
mineraria.*

Capo I.

Oggetto e dipendenze del servizio.

4.

La sorveglianza e l'azione amministra-
tiva in ordine alla ^{protezione} legge hanno per
oggetto la pubblica incolumità, e si esten-
dono alle escavazioni delle miniere e cave
vogni genere, alle forbiere, alla conservazione
delle sorgenti minerali e termali, ed alle
officine mineralurgiche destinate alla
elaborazione con qualsiasi mezzo delle
sostanze minerali.

Il servizio relativo è affidato al
Ministero per l'Agricoltura Industria
e Commercio.

5

È altresì affidata al Ministero
d'Agricoltura Industria e Commercio
l'istruzione tecnica, la forma-
zione delle carte geologiche ed in

generale ogni lavoro interesi, alla
prosperità dell'industria mineraria.

6.

Il Ministro d'Agricoltura Industria
e Commercio avrà per tali oggetti sotto
la propria dipendenza, oltre gli impiegati
amministrativi, un consiglio ed un corpo
tecnico delle miniere.

Capo II.

Personale addetto al servizio dell'industria mineraria.

Sezione 1^a

Consiglio delle Miniere

7.

Il Consiglio delle miniere sarà com-
posto di 12 membri almeno e di 20 al
più, da scegliersi per una metà nell'ordi-
ne giudiziario e nel Consiglio di Stato,
e per l'altra metà fra le persone più
versate nella scienza ed arte mineraria.

Esso risiede nella Capitale.

Le ispezioni delle miniere ^{ivi} residenti nella
capitale sono membri nati del Consiglio.

8

I membri del Consiglio sono nomi-
nati dal Re.

Essi durano in ufficio sei anni. Ogni

triennio sono rinnovate per metà; possono
essere confermate.

Alla scadenza del primo triennio, la
sorte deciderà quali sieno le consigliere da
surrogarsi.

9

Un presidente ed un Vice-Presidente
scelti fra le membri del Consiglio
saranno nominati dal Re ogni tre anni.

Un membro del Consiglio viene dele-
gato dal Presidente a compiere le funzioni
di Segretario.

10

Il Consiglio delle miniere dà il suo
parere nei casi determinati dalla legge,
ed ogni qualvolta ne venga richiesta dal
Ministro.

Ha facoltà di proporre le istruzioni
ed i provvedimenti che viderà utili al
l'esecuzione della legge, alla regolarità del
servizio ed all'interesse della scienza e
dell'industria.

Il suo voto è consultivo. Esso deve
essere sempre motivato.

11

Saranno almeno sei Consiglieri ordinari,

17 3
compreso chi presiede l'adunanza sono
necessari per la validità delle delibera-
zioni del Consiglio.

12.

I membri del Consiglio non possono
avere interesse né diretto né indiretto in
imprese minerarie contemplate dalla
legge.

13.

Il Consiglio, composto come sopra,
potranno venire aggregati altri membri
onorari di cui è lasciata al Presidente
la scelta, il numero e la durata. Il
loro voto sarà pure consultivo.

Potranno anche essere dal Presidente
del Consiglio invitate ad intervenire alle
adunanze altre persone che possano
dare utili indicazioni.

14.

Il Consiglio, composto sia dei
membri ordinari che degli aggregati,
potrà essere diviso in sezioni incaricate
di trattare oggetti speciali.

15.

Ai membri del Consiglio ordinari

ed aggregati, ad esecuzione degli impiegati nell'Amministrazione delle miniere, e suodata per ogni adunanza una mezza Taglia di presenza.

Ai membri ed alle persone residenti fuori della Capitale saranno inoltre corrisposti per ogni trasferta le indennità giornaliere e di viaggio, stabilite per li Ispettori delle miniere.

Sezione 2^a

Corpo Tecnico delle Miniere

16.

Il Corpo Tecnico delle Miniere si compone di un personale esclusivamente tecnico superiore e subalterno in conformità delle leggi e regolamenti speciali.

17

Il territorio dello Stato è diviso in Distretti minerari, il cui numero e circoscrizione son definiti con Decreto reale.

Ogni Distretto minerario avrà un ufficio retto da un Ingegnere che potrà essere coadiuvato da altri ingegneri e da impiegati subalterni.

Li ufficiali delle miniere, oltre all'esecuzione delle incombenze loro attribuite dalla

Li ufficiali delle miniere, oltre all'esecuzione delle incombenze loro attribuite dalla legge, e di quelle di cui possono venire incaricati dal Ministero, esercitano una sorveglianza di polizia sui lavori delle miniere, cave, torbiere; sulla conservazione delle sorgenti minerali e termali e sulle officine mineralurgiche nell'interesse della pubblica incolumità.

Li ufficiali delle miniere non possono avere interesse né diretto né indiretto in imprese minerarie contemplate dalla legge.

Quattavia possono dare pareri e relazioni scritte intorno ad intraprese minerarie, allorchando ne siano richiesti dai proprietari o dai Direttori delle medesime.

Un regolamento approvato per Decreto reale determinerà le condizioni di prima ammissione del personale in questo speciale servizio, la sua pianta organica, la sua indennità, e le norme che esso dovrà seguire nell'adempimento delle sue incombenze.

TITOLO III.°

Disposizioni di ordine pubblico
relative all'Esercizio dell'Industria
mineraria

Capo I.

Disposizioni generali

21.

Chiunque voglia intraprendere ricerche, coltivazioni o elaborazioni di sostanze minerali, anche nel proprio fondo, dovrà prima farne^{la} notifica al Sotto-Prefetto del Circondario, col mezzo del Sindaco del comune, indicando il suo nome e domicilio, e quelli del proprietario del fondo, l'oggetto della sua lavorazione e le altre notizie designate dalla legge nei casi speciali.

Tale notifica non è però obbligatoria al proprietario del fondo che vi intraprende temporarie estrazioni di materiali da essere impiegate per proprio uso.

22

Tutti li esercenti un'industria minerale contemplata nella presente legge, oltre all'osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno soggetti a quella delle prescrizioni che l'Amministrazione

51. 8
Dovranno loro impartire a tutela della pubblica incolumità.

23

Le loro lavorazioni saranno perciò soggette alla sorveglianza amministrativa, ed essi dovranno agevolare agli ingegneri delle miniere e agli altri pubblici funzionari all'uopo delegati, la visita dei loro lavori ed officine, dando loro le necessarie indicazioni.

24.

Oltre alle notifiche da questa o altre leggi prescritte, li esercenti dovranno fornire all'amministrazione i dati statistici relativi alle loro industrie, nei modi e nelle epoche dalla medesima stabiliti.

25.

Ogni esercente dovrà tenere un ruolo degli operai giornalmente impiegati.

26.

Li artefici ed operai di professione, impiegati nelle industrie contemplate dalla presente legge, dovranno essere

provvisi del libretto di ricognizione

27.

Li fucigueri e li altri pubblici funzionari incaricati dell'ispezione delle lavorazioni potranno invocare l'appoggio delle autorità locali di polizia qualora l'esercente si rifiuti alle prescrizioni dell'art. 23.

28.

Li uffiziali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasceranno all'esercente un'istruzione scritta circa le cautele da osservarsi e le misure da adottarsi per la pubblica incolumità.

29.

Gli atti amministrativi concernenti la polizia delle industrie minerali, nei casi previsti dalla presente legge, verranno notificati agli esercenti, affinché abbiano a conformarvisi in quel tempo che verrà fissato.

In difetto le disposizioni prescritte verranno a diligenza del Sotto-Prefetto fatte eseguire d'ufficio sotto la vigilanza

dell'ingegnere delle miniere, ed a spese
dell'escente.

30

Le infrazioni agli art. 21. 23. 24. 25.
26 sono passibili di un'ammenda di
L. 20 a 50, e quelle all'art. 22 ed il capo
dell'art. 27 sono passibili di una multa
di L. 51 a 200.

Capo II.

Disposizioni speciali relative alle
lavorazioni per la ricerca ed
l'esercizio delle miniere, Cave, Fontane
e Sorgenti minerali e termali.

Sezione 1^a

Polizia dei lavori

31

La notifica di colui che intende
aprire lavori di ricerca o di escavazione
di Miniere o Cave, oltre al suo nome
e domicilio e quello del proprietario del
fondo, indicherà 1.^o la precisa situazione
della miniera o cava con le sue vicinanze
alle abitazioni, luoghi chiusi, corsi
d'acqua e simili; 2.^o la natura e giaci-
mento del minerale, il genere di lavori
che intende aprire e se superficiali o

sotterranei; e la loro probabile estensione.

Per le tortiere indicherà specialmente l'estensione del bacino torbifero di cui faccia parte la tortiera che intende aprire, l'area ed i limiti di questa con le sue vene, la potenza dei banchi torbosi, ed il modo in cui sarà dato porlo alle acque.

Esaminando di lavori intesi al miglioramento del regime di una sorgente minerale o termale di uso sia industriale che sanitario si indicheranno la natura e portata della medesima e il genere di lavori progettati.

32

Quando le circostanze locali lo esigano, il Sotto Prefetto potrà ordinare la presentazione del piano del terreno ad una scala non minore di 1 a 1000, in cui sieno indicati i lavori da eseguire e quelli che già esistessero, le edifici, abitazioni luoghi cinti, sorgi d'acqua, strade, acquedotti e sorgenti, sino alla distanza di metri 100 dai limiti dei lavori progettati; non che il disegno delle opere speciali che si intende di eseguire.

33.

Ogni coltivatore di miniere o di cave sotterranee, dovrà mantenere in Duplice copia il piano regolare con profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1a 500.

Una copia sarà conservata nell'ufficio dell'Ingegnere delle miniere del Distretto. Nel mese di Gennaio di ciascun anno, il coltivatore cambierà la copia che teneva, dopo averla messa al confronto di tutti i lavori fatti nell'anno precedente, contro quello che era presso l'Ingegnere.

Questi non riconoscendo sufficientemente esatta e chiara nella copia presentatagli, ne riferirà al Sotto Prefetto che prescriverà la rettifica ed in caso di rifiuto potrà ordinarne la formazione d'ufficio.

34

I lavori che dovessero aprirsi, anche nel proprio fondo, a distanza minore di 20 metri dalle strade, o sopra un terreno in pendio sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, non potranno essere intrapresi senza una speciale licenza del Sotto Prefetto, il quale

Dopo consultati li uffici tecnici competenti, prescriverà le cautele richieste dalla pubblica sicurezza.

La stessa disposizione è applicabile al caso in cui i lavori dovessero aprirsi a meno di 100 metri dai corpi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti di pubblica spettanza, o a distanze minori di quelle stabilite dai regolamenti e consuetudini locali.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo il sotto-Prefetto potrà prescrivere quelle maggiori distanze e cautele che saranno ravvisate necessarie ad impedire ogni danno.

35.

Non si possono aprire lavori senza il consenso del proprietario o degli interessati, ad una distanza minore di 40 metri dai cortili, giardini e luoghi cinti da muro, e di metri 100 dalle abitazioni, ovvero dai canali, acquedotti e sorgenti di privata spettanza, salvo le maggiori distanze e le cautele portate da regolamenti ed abitudini locali.

36

tutta è derogato alle altre prescrizioni

o inibizioni circa ai lavori sulle spiag-
gie marittime o presso le correnti, i
canali, le strade e simili, portate da
leggi e regolamenti speciali.

37

E' obbligo dei coltivatori di attenersi
rigorosamente alle regole d'arte per la
potabilità e purezza dei lavori, la edu-
cazione delle acque, la ventilazione e
salubrità dei cantieri in guisa da
antivenire ad ogni pericolo.

38

E' vietato di lasciar lavorare nei
potteranici adolescenti in età minore
di anni 10.

39

I coltivatori faranno obbligati di
conservare nei loro stabilimenti in
proporzione del numero degli operai,
ed avuto riguardo alla situazione dei
medesimi, i medicamenti ed i mezzi
di soccorso necessari.

Quando l'importanza della lavora-
zione o di più lavorazioni viene lo
esigesse, l'amministrazione potrà

prescrivere che un medico sia addetto all'estabilimento a spese dei coltivatori.

40

Le contravvenzioni agli art. 31, 33, 38
saranno passibili di un'ammenda
da L. 10 a 50; quelle agli articoli 34, 35, 37
~~ad un'ammenda di L. 50 a 50.~~
D'una multa estensibile a L. 300, oltre
alle maggiori pure portate dai tribunali.

Sezione 2^a

Casi di pericolo

41

Allorché la incolumità delle persone
e dei lavori potrà essere compromessa per
qualsunque sia causa, l'Ingegnere delle
miniere ne farà relazione al Sotto Prefetto,
proponendo i mezzi che crede atti a far
cessare la causa del pericolo.

42

Il Sotto Prefetto udito il coltivatore
prescriverà con Decreto le disposizioni
occorrenti.

In caso di richiamo per parte degli
interessati, il Decreto non sarà esecutivo
senza l'approvazione del Prefetto.

Il Sotto Prefetto potrà tuttavia sull'istanza dell'Ingegnere ordinare che i lavori abbiano intanto a rimanere sospesi.

13

Quando i lavori pericolosi si trovassero in una condizione tale che l'Ingegnere non vedesse possibile di provvedere convenientemente alla pubblica sicurezza e delle persone, egli dimostrerà questa impossibilità al Sotto Prefetto, che sentito il coltivatore e qualora questo non si opponga ne ordinerà la chiusura.

In caso di contestazione egli farà procedere ad una perizia in contraddittorio degli interessati con l'assistenza dell'Ingegnere delle miniere.

Le osservazioni ed il giudizio dei periti dovranno riferirsi in un rapporto verbale particolareggiato che il Sotto Prefetto trasmetterà accompagnato dal proprio parere al Prefetto, il quale provvederà definitivamente.

14

Contro i Decreti del Prefetto si potrà avere ricorso al Ministro, il quale deciderà sentito il Consiglio delle miniere.

Questo ricorso non avrà effetto sospensivo.

Sezione 3^a

Casi d'infortunio

45

In caso di accidente occorso in una miniera o cava o nelle loro dipendenze, il quale abbia cagionato gravi infortuni a persone o comprometta la sicurezza dei lavori o quella delle proprietà esistenti alla superficie, i Direttori o chi per essi, sono in dovere di informarne tosto il Sindaco del Comune e l'Ingegnere delle miniere.

Le contravvenzioni al presente articolo saranno punite con una multa da L. 50 a 200.

Art.

Costo che il Sindaco ed altri Ufficiali di polizia avranno notizia di un grave sinistro accaduto in una miniera o cava, ne daranno avviso alle autorità superiori.

Essi frattanto d'accordo con l'Ingegnere delle miniere ove questi abbia potuto auonere, daranno ocuorendo tutte le disposizioni atte a far cessare il pericolo e prevenirne le conseguenze.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo in tali casi sotto la direzione superiore dell'Ingegnere delle miniere, e quando egli sia assente, sotto quella dei periti e ciò delegati dal Sotto Prefetto.

Dell'andato e delle providenze impartite, sarà redatto processo verbale dal Sindaco in concorso degli altri uffiziali di polizia, dell'Ingegnere o dei periti e trasmesso immediatamente al Sotto Prefetto.

67

All'uopo sovraindicato il Sindaco o altri uffiziali avranno facoltà di richiedere utensili, cavalli, uomini ed ogni altro mezzo di soccorso.

I coltivatori delle miniere o cave vicine somministreranno tutti i mezzi di soccorso di cui potranno disporre, sotto pena di una multa da L. 30 a L. 300, salvo ogni ragione di indennità.

68

Le spese per soccorsi ai feriti o danneggiati, o per le riparazioni eseguite, faranno a carico dei coltivatori, oltre le indennità e pene di cui fossero passibili, salvo poi il ricorso dei medesimi contro chi di

ragione.

Serione 1.^a

Lavorazioni contigue o vicine

49

Avveduto che i lavori di miniere, e cave o torbiere contigue o vicine appartenenti a diversi proprietari possono compromettere la reciproca sicurezza, l'Ingegnere delle miniere ne farà relazione al Sotto Prefetto, proponendo all'ovuenienza le misure per ovviare al pericolo.

Il Sotto Prefetto, uditi li interessati, e quando questi, fteffi in un limite di tempo che dal medesimo sarà prefisso, non convergono in un temperamento comune idoneo all'uopo, ne riferirà al Prefetto: il quale potrà decretare l'inibizione delle parti delle miniere o delle Cave dichiarate pericolose. Il limite di esse parti saranno fissati sui piani e tracciati sul luogo.

Le disposizioni medesime saranno presentemente applicabili alle miniere o cave che diversi proprietari volgono aprire in contiguità, dimodochè ne dovesse evadere pericolo reciproco.

50

Contro il Decreto del Prefetto si potrà

nel termine di giorni 15 Dalla Data dell'intimazione di esso Decreto, aver ricorso al Ministro il quale pronunzierà, sentito il Consiglio delle miniere.

51.

Le disposizioni dei due articoli precedenti potranno applicarsi, secondo l'importanza dei casi, ai lavori che possono influire nocivamente sul regime e conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario, previa accordo con le altre amministrazioni competenti, ed in quanto esse prescrizioni non contravvengano a Leggi e regolamenti speciali.

52

Ogni qualvolta per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa, i lavori di una miniera o di una cava o torbiera ragionassero danni ad un'altra o vi producessero un effetto utile, specialmente rilevandolo in tutto od in parte dalle acque, si farà luogo ad indennizzo o compenso dall'un coltivatore all'altro.

Sezione 3^a

Lavori decretabili di utile pubblico

Le opere che dovessero intraprendersi in terreno altrui per lo scolo delle acque delle Apimire, cave e Forbieri importanti, per il trasporto delle materie, per la ventilazione dei lavori sotterranei, come pure le opere necessarie al buon regime ed alla conservazione delle sorgenti minerali termali di uso sanitario, sono annoverate fra quelle per cui si fa ^{qui} luogo alla dichiarazione di utile pubblico.

La stessa disposizione vale per l'uso dei corpi d'acqua prossimi alle lavorazioni importanti e necessari all'esercizio delle medesime.

Le domande per dichiarazione di utile pubblico in simili casi dovranno essere motivate ed, oltre ai dati richiesti dalla Legge relativa, saranno accompagnate dai piani e profili delle coltivazioni, ed i disegni delle opere progettate.

Questi dovranno essere verificati dall'Ingegnere delle Apimire che emetterà il suo avviso in proposito.

Il Decreto di dichiarazione sarà preceduto dal parere del consiglio delle Apimire.

185 12
Sezione 6.^a

Consorzii per lavori in comune

Art. 55

Nel caso di Miniere, Cave o Borbieri contigue appartenenti a diversi proprietari per le quali fossero necessarie opere in comune onde provvedere alla sicurezza dei lavori od allo scopo generale delle acque, i proprietari potranno essere riuniti in consorzio per l'esecuzione di tali opere.

Questo sarà obbligatorio quando sia voluta dalla metà almeno degli interessati.

56

Il consorzio sarà stabilito con Decreto Ministeriale sul parere del Consiglio delle Miniere.

Dovrà in ogni caso procedere un'inchiesta amministrativa, in contraddittorio di tutte le parti interessate, per stabilire le quote di concorso e le altre basi e condizioni.

Capo III.

Officine Mineralurgiche

57

Le officine destinate alla elaborazione,

con qualsiasi mezzo, di minerali, ^{di} combustibili fossili, di metalli ed in genere delle sostanze di origine minerale, non si possa stabilire senza un permesso del Prefetto della Provincia, il quale provvederà per la loro innocuità.

Le fornaci temporarie per la cottura di cementi o di laterizi, e le officine di elaborazione dei metalli di poca importanza, potranno pure stabilirsi mediante una semplice dichiarazione al Sindaco del Comune, fatta 15 giorni prima della loro attivazione, senza pregiudizio dei regolamenti locali di polizia.

58

L'inosservanza dell'Art. 57 sarà punita di una multa di L. 51 a L. 500. e quella ^{al contravvenzione} ~~all'articolo~~ di un'ammenda da L. 10 a L. 50.

59

La Domanda del permesso sarà per mezzo del Sindaco rivolta al Sotto-Prefetto e conterrà:

- a) Nome e Domicilio del richiedente che dovrà essere eletto nel Circondario.
- b) La natura ed importanza dell'Officina.

le materie prime di cui si farà uso, la natura ed il numero e degli apparecchi e dei forni da stabilire, le epoche di lavorazione ed il modo di rendere innocue le emanazioni dell'Officina.

c) La situazione dell'Officina, la sua distanza ai luoghi abitati, ed il corpo d'acqua di cui si intende far uso.

d) La pianta generale dell'Officina con le sue dipendenze, alla scala di 1 a 200, e il disegno degli apparecchi di purificazione.

60

La domanda sarà pubblicata per due domeniche nel Comune e alla porta dell'ufficio di sotto Prefettura.

Le opposizioni saranno ricevute dal Sotto-Prefetto nei 30 giorni successivi, e saranno notificate al ricorrente con prefissione di un termine per rispondere.

61.

Il Sotto-Prefetto, consultata quindi la Giunta Municipale, ed ove d'uopo il Consiglio locale di sanità, l'Ingegnere del Genio Civile e l'Ispettore Forestale, comunicherà tutte le carte all'Ingegnere

delle miniere, il quale, dopo essersi recato
occorrendo sul luogo, emetterà il proprio
parere tanto sulla domanda e sulle oppo-
sizioni, quanto sulle condizioni da impo-
si nel permesso.

Il Sotto-Prefetto trasmetterà infine la
pratica con il suo parere motivato al
Prefetto, il quale stabilirà con Decreto.

62.

Il Decreto indicherà il sito, destinazione
e consistenza dell'Officina, e le apparecchi
e precauzioni speciali per renderla innocua.

Indicherà pure la durata del permesso
qualora occorre di limitarlo.

Esso Decreto sarà pubblicato ed affisso
a spesa del permissionario.

63

Nel caso in cui dietro istanza degli in-
teressati o sulla relazione dell'Ingegnere
delle miniere, l'Amministrazione giudi-
casse necessario lo stabilimento di altri
apparecchi o precauzioni nell'interesse
della pubblica sicurezza e salubrità, il
permissionario dovrà conformarsi agli
ordini del Prefetto.

La contravvenzione al disposto del

169
presente articolo sarà punita con una multa di L. 51 a 500.

64

Il permissionario che intendesse introdurre variazioni nella sua officina dovrà farne prima la dichiarazione al sotto Prefetto indicando le nuove apparecchi.

65

Qualora il permissionario non avesse incominciata la costruzione dell'officina nel termine di due anni dalla data del permesso, oppure la lasciasse inattiva per anni 3, il Prefetto gli potrà prescrivere un termine per costruirla e riattivarla, trascorso il quale il permesso verrà revocato.

La revoca del permesso, o la volontaria rinuncia verrà pubblicata a spese del permissionario.

66

Contro le disposizioni del Prefetto vi sarà ricorso al Ministro il quale deciderà, sentito il Consiglio delle miniere.

TITOLO IV
Disposizioni transitorie

Capo 1°

Notifica

67.

Li attuali esercenti Miniere Cave, torbiere, sorgenti minerali e termali dovranno nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente Legge farne la notifica al sotto Prefetto del rispettivo Circondario per mezzo del Sindaco del Comune con le indicazioni di cui all' art. 31.

Li coltivatori di miniere e Cave potranno presenteranno inoltre il piano prescritto dall' art. 33.

L'omissione della notifica sarà passibile di un'ammenda di L. 5 a 30, e quella del piano trarrà seco l'applicazione dell'ultimo clausa dell' art. 33.

Capo 2°

Disposizioni ~~relative alle coltivazioni~~

~~delle sostanze minerali~~

68.

Li attuali coltivatori di miniere, cave e torbiere in virtù di un titolo di concessione od investitura, riconosciuto valido anteriormente alla pubblicazione della presente legge, continueranno a godere

per tutto il tempo ed alle condizioni fissate nel titolo medesimo.

Non sono ammessi al godimento della presente disposizione quelli che nei lavori all'epoca medesima fossero abbandonati da 2 anni, salvo il caso di forza maggiore debitamente constatata.

64

Qualora il titolo di concessione o di investitura non si riferisca ad un piano regolare, oppure l'area della superficie concessa ecceda li 500 Ettari, il concessionario dovrà entro due anni dalla promulgazione della presente legge chiedere al Sotto Prefetto la delimitazione delle miniere da lui coltivate in altrettanti campi aventi ciascuno un'area non eccedente il limite sovraindicato.

La domanda sarà accompagnata dai titoli di concessione e da un piano in triplice copia fatto in scala non minore di 1 a 5000 sul quale sieno tracciati i limiti che si vorrebbero assegnati.

70

La domanda sarà pubblicata per 3 domeniche consecutive nel Comune e nei

Capo luoghi del Circondario e della Provincia
ed inserta sommariamente nel giornale
della Provincia.

Trascorso un mese dalle pubblicazioni,
l'Ingegnere delle Miniere procederà sul
terreno alla delimitazione provvisoria in
contraddittorio degli interessati, redigendone
processo verbale.

Le spese della delimitazione e pubblicazio-
ne saranno a carico del Concessionario.

71

Se contro la eseguita delimitazione non
esistano opposizioni o queste sieno state
risolte, la medesima verrà approvata con
Decreto Ministeriale.

In caso contrario la definizione della
vertenza sarà deferita ai tribunali
ordinari.

72

Il Concessionario che voglia rinunciare
alla sua concessione dovrà farne la
dichiarazione al Sotto Prefetto.

alla dichiarazione di rinuncia non
può essere apposta condizione alcuna.

73.

Il sotto Prefetto sull'avviso dell'Ingegnere delle miniere sarà le prescrizioni occorrenti alla pubblica sicurezza. Quindi trasmetterà la domanda al Ministro onde sia provveduto con Decreto all'acettazione della rinuncia.

74

Le concessioni od investite riconosciute dalla presente legge, saranno decadute dai loro diritti quando abbiano lasciato inattivi i lavori per lo spazio di 5 anni senza motivo constatato di forza maggiore.

La decadenza sarà decretata dal Ministro sull'istanza del proprietario nel quale e dietro l'avviso del Consiglio delle miniere.

75

Dalla data del Decreto di accettazione della rinuncia o di decadenza, le tenenze comprese nella concessione rimarranno liberi di pien diritto.

Se per l'effetto della concessione furono prese iscrizioni od ipoteche sulla miniera spettava ai proprietari del suolo ricorrere

ai tribunali ordinari per la purgazione
degli stabili a norma delle vigenti leg.

76.

Le ricercatori di miniere che ottengono
un permesso in conformità della Legge
20 novembre 1859 continueranno a
goderne fino alla scadenza del medesimo.

Qualora nella durata del permesso
abbiano dimostrata l'esistenza della miniera,
o altrimenti acquistato titolo alla
concessione e ne abbiano presentata la
domanda regolare, ed il proprietario del
fondo si opponga all'accordo della mede-
sima, lo stesso proprietario è ammesso
ad ottenere lo svincolo mediante inden-
nità allo scopritore da stabilirsi
d'accordo o da giudicarsi dai tribunali
tenuto conto dell'importanza della sco-
perta e dei lavori utili eseguiti.

77

Chiunque pretenda avere diritto ad
una concessione di sostanze minerali
la quale non fosse ancora riconosciuta
valida. Dal governo all'epoca della
pubblicazione della presente Legge, è
ammesso a provvedersi innanzi ai

173 17
tribunali ordinari.

78

Allorché miniere contigue o vicine non delimitate e spettanti a diversi possessori per titoli antecedenti, si trovasse in condizione tale per cui si riconoscesse impossibile, nello stato delle cose e dei diritti riconosciuti farne la delimitazione con piani verticali o altrimenti in modo da provvedere alla sicurezza dei lavori, l'amministrazione potrà prefiggere ai coltivatori un termine per presentare un progetto di associazione o di divisione della miniera ^{fatta} istessa in modo da avviare ad ogni pericolo.

Ciascuno questo l'amministrazione determini d'ufficio la divisione della miniera, salvo l'indennizzo o compenso reciproco ai dividendi.

Il provvedimento relativo verrà dato per decreto del Ministro, sentiti gli interessati e sul parere del Consiglio delle miniere.

79

Quando la divisione prefissa dal Ministero non venisse accettata dagli

interessati, le parti di miniere su cui
cade la contestazione, rimarranno tutte
inibite della lavorazione. L'ingegnere
delle miniere sarà incaricato di tracciare
i limiti.

Capo III.

Disposizioni relative alle Officine.

80

Le esercenti un'officina mineralurgica,
saranno egualmente obbligati di farne
entro il capo di due anni la notifica al
sotto Prefetto del rispettivo Circondario col
mezzo del Sindaco del Comune innondovi le
indicazioni di cui nell'Art. 59.

Entrovia le piani e disegni non
saranno obbligatori se non dietro espressa
domanda del sotto Prefetto.

Per le officine di cui nell'alinea dell'
articolo 57 basterà la notifica al Sindaco
del Comune.

L'omissione della notifica sarà punita
di un'ammenda di L. 3 a 50.

81.

Per le esercenti che non fossero state mun-
tate di una regolare autorizzazione, un
certificato della fatta notifica rilasciato

dal sotto Prefetto tena luogo del permesso
di cui all' art.º 37.

82

Quando la pubblica salute e
sicurezza esigano modificazioni nella
disposizione o negli apparecchi dell' officina
o limitazioni al suo esercizio avrà luogo
l'applicazione degli articoli 76 e 82 del
Cap.º 3: Titolo III relativo alle Officine.

83

Sino a provvidenza in contrario sono
conservate in vigore nelle Province
siciliane il regolamento e le istruzioni
del 31 Gennaio 1851 relativi all' istruzione
dello Zolfo col metodo dei Calcaroni.

Cap.º IV

Casse sulle industrie minerarie

84.

Sino alla pubblicazione di una legge
speciale che regoli in modo uniforme le
tasse sull' industria mineraria, continuerà
nelle varie provincie del Regno l'appli-
cazione delle tasse secondo le diverse
leggi ora vigenti.

È derogato a qualunque altra legge
o regolamento contrario alla presente.

Corino il novembre 1862.

Il Ministro

N^o 381

Progetto di legge presentato
dal M^o di Agricoltura Industria e
Commercio / (Repubblica) /

Disposizioni concernenti
l'industria mineraria

Terminata il 18. Novembre 1862